

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 137

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIBERTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1992

Divieto di fumare nei luoghi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende compiere un altro passo avanti per combattere i gravi danni che derivano dal fumo alla salute di tutti i cittadini.

Sul terreno scientifico questi danni sono ormai provati con tutta evidenza. Il fumo colpisce le vie respiratorie, induce tumori, determina malattie cardiocircolatorie. L'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano ha recentemente indicato in 80.000 le morti provocate dal fumo. La volontà di ciascun cittadino deve essere rispettata. Dunque chi, a suo danno e pericolo, vuol continuare a fumare può farlo, ma nei locali riservati ai fumatori,

senza imporre ad altri, non fumatori, le conseguenze nocive di questa abitudine.

È intenzione del promotore di questo disegno di legge avviare altre iniziative legislative, allo scopo di far cessare la produzione di sigarette, sigari e tabacco da parte dello Stato. Ma queste misure devono essere ulteriormente studiate, per non consentire ai gruppi privati di approfittare del disimpegno dello Stato, e per garantire l'occupazione dei lavoratori interessati. Ma, nella necessaria azione contro i danni del fumo, è intanto possibile compiere subito il passo che è indicato dall'articolo unico del presente disegno di legge, che non comporta altre conseguenze se non quelle indicate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato fumare nei luoghi pubblici, salvo che nei locali riservati esclusivamente ai fumatori.